



16314/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MASSIMO FERRO - Presidente -
- Dott. MAURO DI MARZIO - Consigliere -
- Dott. LAURA TRICOMI - Consigliere -
- Dott. FRANCESCO TERRUSI - Rel. Consigliere -
- Dott. EDUARDO CAMPESE - Consigliere -

Oggetto

FALLIMENTO

Ud. 23/03/2021 - CC

R.G.N. 25382/2019

Ca. 16314
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25382-2019 proposto da:

GIUSEPPE, nella qualità di amministratore e liquidatore
della SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente
domiciliato in R

);

- ricorrente -

contro

ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE
in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliata in

che la rappresenta
e difende ope legis;

- resistente -

2786
21

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO [] SRL IN
LIQUIDAZIONE;

- intimata -

avverso la sentenza n. 99/2019 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 18/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO TERRUSI.

Rilevato che:

la [] s.r.l. in liquidazione, ricorre per
cassazione a mezzo dell'amministratore e liquidatore
Giuseppe N [] on un solo motivo, avverso la
sentenza della corte d'appello di Napoli che ne ha respinto
il reclamo contro la sentenza dichiarativa del fallimento;
deduce la violazione dell'art. 83 cod. proc. civ. e degli artt.
1 del d.l. n. 193 del 2016, conv. con modificazioni in l. n.
225 del 2016, e 43 del r.d. n. 1611 del 1933, poiché la
creditrice istante (Agenzia delle entrate-Riscossione)
aveva agito a ministero di un avvocato del libero foro,
senza produrre l'apposita delibera contenente le ragioni
giustificative di tale scelta;
la curatela fallimentare non ha svolto difese;
l'avvocatura dello Stato ha depositato un semplice atto di
costituzione.

Considerato che:

il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis
cod. proc. civ.;

le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che, ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, si avvale:

(a) dell'avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati a essa dalla convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, quarto comma, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici;

(b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, quarto comma, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 - in tutti gli altri casi e in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio;

quando la scelta tra il patrocinio dell'avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla convenzione tra l'Agenzia e l'avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro "postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo", nemmeno nel giudizio di legittimità (Cass. Sez. U n. 30008-19).


p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 marzo 2021.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi.

17 GIU. 2021



Il Funzionario Giudiziario

Cirio DIPRIMA

